



Repubblica di Turchia

MINISTERO DEL COMMERCIO

**DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA E IL
CONTROLLO DEI PRODOTTI**

Guida al controllo delle importazioni di macchinari

Manuale relativo alle modalità di applicazione

2026

Unità di controllo: Istituto turco di normazione (TSE)

A cura di: Direzione generale del controllo delle

importazioni

Indice

1.	AMBITO DI APPLICAZIONE E BASE GIURIDICA	4
2.	RICHIESTE DI CONTROLLO DELLE IMPORTAZIONI.....	4
2.1	Richiesta di autorizzazione preliminare al controllo delle importazioni da parte dell'azienda importatrice	4
2.1.1.	Approvazione del Consolato/Addetto commerciale	4
2.1.2.	Richiesta di autorizzazione preliminare tramite TAREKS	4
2.2	Richiesta dell'azienda importatrice	5
2.2	Esenzioni ed eccezioni.....	5
2.2.1.	Valutazione delle richieste di esenzione per i fattori di produzione dei prodotti industriali	5
2.3	Presentazione dei documenti di richiesta	6
3.	PROCESSI DI CONTROLLO	7
3.1	Verifica delle informazioni contenute nella domanda	7
3.2	Controllo dell'ambito	7
3.3	Verifica dei documenti di candidatura	8
3.4	Controllo fisico	10
3.4.1	Controllo della marcatura	10
3.4.2	Controllo degli adattatori forniti con il prodotto	11
3.4.3	Avvertenze	12
3.5	Procedure di test di laboratorio.....	12
3.5.1	Prodotti equivalenti	13
3.6	Procedure di annullamento della domanda	13
3.7	Richieste duplicate	14
3.8	Documenti non redatti dall'interessato	15
3.9	Tentativi di frode al sistema	15
4.	CONCLUSIONE DELLA VERIFICA	15
4.1.	Richieste che daranno luogo ad accettazione condizionata	15
4.1.1	Accettazione condizionata: carenze secondarie	15
4.1.2	Ammissione condizionata: Procedura avanzata	16
4.1.3	Accettazione condizionata: Avviso	16
4.2	Richieste che saranno respinte	17
4.3	Risultati della verifica di idoneità	17
4.4	Richieste di manipolazione	18
4.4.1	Richieste di movimentazione del marchio CE	19
4.4.2	Richieste di movimentazione degli adattatori	19

4.5	Ricorso contro i risultati dell'ispezione	19
4.6	Richieste di transito relative a prodotti non conformi	20
5.	DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI PRODOTTI	21
6.	ALLEGATI	26
	Allegato 1 Esempio di dichiarazione di conformità UE	26
	Allegato 2 Verbale di controllo fisico e campionamento	27
	Allegato 3 Dichiarazione di accettazione condizionata - Impegno di avvertimento	28
	Allegato 4 Dichiarazione di impegno per ulteriori procedimenti	29



1. AMBITO DI APPLICAZIONE E BASE GIURIDICA ()

La presente Guida è redatta in conformità all'articolo 455 del Decreto Presidenziale n. 1 relativo all'Organizzazione della Presidenza della Repubblica, alla Legge sulla sicurezza dei prodotti e le norme tecniche n. 7223 del 5/3/2020, alla Decisione sul regime delle norme tecniche entrata in vigore con la Decisione presidenziale n. 6038 del 14/9/2022 e alla Gazzetta ufficiale n. 32281 del 16/8/2023, il Ministero del Commercio ha elaborato e attuato la Comunicazione sul controllo delle importazioni di prodotti per mamme e bambini, che stabilisce le procedure e i principi per l'effettuazione e la conclusione dei controlli effettivi sui prodotti contemplati dalla stessa.

Per quanto riguarda le questioni non trattate nelle linee guida di controllo, le istruzioni fornite a seguito delle richieste delle aziende, **salvo diversa indicazione**, non sono specifiche ma valgono anche per altre aziende che si trovano nella stessa situazione.

I principi e le norme contenuti nella guida non possono essere interpretati al di fuori dell'ambito della legislazione in materia di sicurezza dei prodotti e norme tecniche.

2. CONTROLLO DELLE IMPORTAZIONI RICHIESTE

2.1 Richiesta di autorizzazione preliminare all'importazione da parte dell'azienda importatrice

2.1.1. Approvazione da parte del Consolato/Addetto commerciale

Prima di presentare la domanda di autorizzazione preliminare, che costituisce la prima fase del processo di controllo che sarà effettuato tramite il Sistema di controllo basato sul rischio nel commercio estero (TAREKS) per i prodotti di cui all'Allegato 2/A della comunicazione, è necessario ottenere l'approvazione da parte dell'Ufficio commerciale/Addetto commerciale del paese di **origine** del prodotto della Dichiarazione di conformità UE, del Certificato di omologazione e del Certificato di rumorosità relativi al prodotto che si intende importare, come indicato nell'Allegato 3 della Comunicazione. I documenti devono essere inviati **dall'importatore/produttore** di persona o tramite l'indirizzo KEP **dell'importatore/produttore** all'Ufficio commerciale/Addetto commerciale. I documenti approvati dall'Ufficio commerciale/Addetto commerciale o la lettera di approvazione devono essere presentati all'unità di controllo.

* Per i prodotti fabbricati nell'Unione Europea o nelle zone franche non è richiesta l'approvazione del Consulente/Addetto.

2.1.2. Richiesta di autorizzazione preventiva tramite TAREKS

La richiesta di autorizzazione preventiva all'importazione viene presentata tramite TAREKS dall'utente autorizzato dall'azienda importatrice utilizzando la sezione "Applicazione TAREKS" nella parte "E-Transazioni" del sito web del Ministero. Per presentare la domanda, è sufficiente selezionare l'opzione "Domanda in base al gruppo di prodotti" sotto la casella "Nuova domanda" nella sottosezione "Autorizzazione preventiva" sotto la voce "Domanda di controllo" nella schermata dell'azienda e contrassegnare il documento di autorizzazione preventiva (autorizzazione preventiva all'importazione) che si desidera ottenere.

Se dall'esame dei documenti richiesti dall'unità di controllo e dei requisiti normativi indicati nell'Allegato 3 del suddetto Comunicato non emergono violazioni della normativa tecnica pertinente, l'Autorizzazione preventiva di controllo delle importazioni viene conclusa con esito positivo.

Qualora si desideri trasferire il prodotto da importare a un altro importatore e il trasferimento avvenga nel territorio doganale turco, è possibile trasferire anche l'autorizzazione preventiva. In tal caso, la società cessionaria deve presentare una nuova domanda di autorizzazione preventiva e presentare all'unità di controllo il contratto di cessione tra le due società, la fattura di cessione, i documenti di cessione e il numero di autorizzazione preventiva approvato. In caso contrario, la domanda di autorizzazione preventiva viene rinnovata dalla società cessionaria e viene effettuata una nuova verifica.

2.2 Richiesta di autorizzazione preventiva () da parte dell'azienda importatrice

Le richieste di controllo delle importazioni relative ai prodotti di cui all'Allegato 2/A della Comunicazione e ai prodotti di cui all'Allegato 2/B della Comunicazione, per i quali è stata concessa l'autorizzazione preventiva, vengono presentate prima della registrazione della dichiarazione doganale, ai sensi del quarto comma dell'articolo 181 del Regolamento doganale.

La domanda deve essere presentata in conformità con quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento. A tal fine, l'utente autorizzato ad agire per conto dell'azienda deve accedere alla sezione "E-İmza Uygulamalarına Giriş" (Accesso alle applicazioni di firma elettronica) del sito web del Ministero, inserire i dati relativi alla partita importata tramite TAREKS e presentare la domanda. A seguito della domanda, TAREKS assegna all'azienda un numero di domanda che le consente di seguire le operazioni presso l'unità di controllo competente.

2.2 Esenzioni e deroghe al controllo delle importazioni ()

Le caratteristiche delle richieste di esenzione e delle eccezioni al controllo delle importazioni sono disciplinate dall'articolo 6 del Regolamento. In base a tale articolo: A. In possesso di certificato TR, In possesso di certificato di esenzione per i fattori di produzione, in possesso di certificato AQAP e GMP, il contenuto delle merci di ritorno e i prodotti indicati nella quinta parte della Decisione relativa all'applicazione di alcuni articoli della legge doganale n. 4458, allegata alla Decisione del Consiglio dei Ministri n. 2009/15481 del 9/9/2009, sono esenti dal controllo effettivo.

Tuttavia, in base all'ultimo comma dell'articolo 6 della Comunicazione, nella valutazione da effettuare, se necessario, anche le domande in possesso del certificato A.TR, del certificato di esenzione degli input di produzione, del certificato AQAP e del certificato GMP possono essere sottoposte a controllo effettivo. In tali valutazioni, oltre all'analisi dei rischi, si tiene conto anche dei risultati dell'esame dei documenti presentati dalla società nelle precedenti domande, dell'eventuale presentazione di documenti non regolari da parte dell'interessato e dell'eventuale presentazione di domande annullate o ripetute.

Se il GTIP è riportato nell'Allegato 2/A, è necessario in ogni caso ottenere l'Autorizzazione Previa al Controllo delle Importazioni per i prodotti che rientrano nel primo, secondo o terzo comma.

2.2.1. Valutazione delle richieste di esenzione dagli input di produzione per i prodotti industriali

Per i prodotti importati che rientrano nell'ambito di applicazione del presente comunicato e destinati ad essere utilizzati come materie prime nei prodotti fabbricati dagli industriali, è necessario presentare domanda alla Direzione Provinciale dell'Industria e della Tecnologia che ha rilasciato il certificato di registrazione industriale, da parte dell'industriale o del fornitore che effettua l'importazione per conto dell'industriale. A seguito del caricamento elettronico del documento di esenzione rilasciato dalla Direzione Provinciale dell'Industria e della Tecnologia a nome dell'azienda richiedente, basato sui codici GTIP, che attesta che i prodotti che si desidera importare saranno importati in esenzione dalle disposizioni del presente comunicato, viene generato un numero di riferimento TAREKS che attesta che il prodotto può essere importato.

, viene creato un numero di riferimento TAREKS che attesta che il prodotto può essere importato.

I suddetti certificati di esenzione saranno validi fino alla fine dell'anno in corso a partire dalla data di emissione da parte delle Direzioni Provinciali dell'Industria e della Tecnologia. Tenendo conto della relazione sulla capacità presentata dall'azienda, saranno determinati i quantitativi massimi di esenzione per i prodotti che rientrano nei codici GTIP per i quali è richiesta l'esenzione e tali quantitativi saranno indicati sui certificati di esenzione in questione. Per l'applicazione eccezionale dell'esenzione sugli input dei prodotti industriali, è necessario consultare il punto 5.4 della guida. Il punto in questione si applica anche ai prodotti di cui all'allegato 2/A.

2.3 Presentazione dei documenti di richiesta

Durante la procedura di autorizzazione preventiva, è necessario caricare su TAREKS la fattura proforma o la fattura, la Dichiarazione di conformità UE approvata dal Consulente/Addetto, il Certificato di omologazione e il Certificato di rumorosità, se richiesti dalla normativa GTIP, nonché le fotografie del prodotto che si intende importare (fotografia generale del prodotto da ogni angolazione, targhetta del prodotto e tutte le informazioni di marcatura (CE, omologazione, avvertenze, avvisi, ecc.), comprese le fotografie dell'unità di azionamento del prodotto) devono essere caricate su TAREKS. Per il caricamento di documenti aggiuntivi è concesso un periodo di 60 giorni. Non è possibile apportare modifiche al marchio/produttore, al modello/tipo/numero di serie, al numero di omologazione, ecc. indicati nelle fotografie presentate nelle domande di autorizzazione preventiva e che costituiscono un riferimento per la valutazione di conformità. L'unità di controllo effettua il controllo del lotto in questione sulla base dei documenti e delle fotografie del prodotto, in conformità con la normativa corrispondente al codice GTIP.

Per ogni domanda presentata è necessario caricare nel sistema i documenti indicati nel primo e nel secondo articolo dell'Allegato 3 della Comunicazione. Per i prodotti sottoposti a controllo effettivo, se richiesto dalla normativa corrispondente al GTIP, i documenti indicati nel terzo, quarto e quinto articolo dell'Allegato 3 della Comunicazione devono essere caricati in formato elettronico su TAREKS entro venti giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda. In caso di mancanza dei documenti in questione e qualora l'azienda desideri proseguire con la domanda, il sistema concederà all'azienda un periodo di tempo supplementare. Se i documenti richiesti non vengono caricati entro il termine concesso, la domanda sarà conclusa dal sistema con la dicitura "*Rifiuto: mancanza di documenti*". Qualora si desideri che le domande concluse dal sistema con l'esito "*Rifiuto: Documenti mancanti*" a causa della mancanza dei documenti indicati nell'Allegato 3 siano sottoposte a una nuova verifica, sarà possibile effettuare una sola volta la procedura di riapertura della domanda alla verifica tramite il pulsante di richiesta di proroga presente sul sistema.

Qualora le domande presentate dagli utenti tramite TAREKS siano soggette a verifica effettiva e i documenti richiesti non possano essere caricati nel sistema a causa di un problema tecnico, i documenti in questione devono essere consegnati a mano all'unità di controllo. In caso di domanda presentata a mano, i documenti relativi alla domanda possono essere consegnati da persone autorizzate in virtù di una procura. In tal caso, è necessario presentare una procura che attesti l'autorizzazione a svolgere le operazioni per conto dell'importatore. In assenza di procura, le operazioni di controllo non saranno effettuate.

Nei fascicoli di domanda presentati tramite TAREKS per i prodotti che rientrano nello stesso documento doganale:

- Più GTIP
- Prodotti di tipo, origine, marca e modello diversi con lo stesso GTIP

- Prodotti di produttori diversi,
è sufficiente caricare una sola volta su TAREKS i documenti comuni e applicabili, quali documenti doganali, fatture, dichiarazioni di conformità, ecc. per ciascuna domanda.

3. PROCESSI DI CONTROLLO

Il processo di controllo ha inizio quando l'utente autorizzato ad agire per conto dell'azienda presenta una domanda di autorizzazione preventiva tramite TAREKS o quando la domanda TAREKS viene indirizzata al controllo effettivo. Il processo di controllo delle importazioni, denominato controllo effettivo, viene effettuato in modo da comprendere alcuni degli aspetti indicati di seguito.

- Controllo delle informazioni contenute nella domanda
- Controllo dell'ambito
- Controllo dei documenti
- Controllo fisico
- Test di laboratorio

In primo luogo, vengono verificate le informazioni contenute nella domanda TAREKS e viene effettuato un controllo di portata. Una volta accertato che i prodotti rientrano nell'ambito di applicazione della normativa pertinente, le informazioni e i documenti relativi al prodotto vengono esaminati nel quadro della normativa stessa. A seguito dell'analisi dei rischi effettuata da TAREKS, i prodotti possono essere sottoposti a test. Qualora le unità di controllo nutrano dei dubbi circa la pericolosità dei prodotti, questi ultimi possono essere sottoposti a una fase di controllo superiore.

3.1 Controllo delle informazioni contenute nella domanda da parte dell'

La coerenza delle informazioni dichiarate nella domanda TAREKS e dei documenti presentati tramite TAREKS viene verificata dall'unità di controllo competente. In caso di dichiarazioni errate nelle informazioni della domanda, la domanda viene annullata dall'unità di controllo ed è necessario presentare una nuova domanda al sistema. Tuttavia, in caso di dichiarazioni errate del marchio e del modello inserite per errore nel sistema, è possibile effettuare le modifiche necessarie tramite il sistema, previa consultazione con l'unità di controllo competente, senza annullare la domanda.

3.2 Ambito di applicazione Controllo

Nelle domande di autorizzazione preventiva e nelle domande TAREKS indirizzate dal sistema al controllo effettivo, viene verificato se il prodotto rientra nell'ambito dei prodotti che il Ministero intende controllare, indicando il codice GTIP corrispondente. Le domande relative a prodotti che risultano non rientranti nell'ambito di applicazione vengono concluse con la dicitura *"Non rientrante nell'ambito di applicazione: risultato del controllo"*.

I prodotti dichiarati come esclusi dall'ambito di applicazione tramite TAREKS dal responsabile dell'azienda vengono sottoposti a un controllo effettivo al momento della prima importazione; l'importazione dei prodotti dichiarati come esclusi dall'ambito di applicazione viene conclusa con la dicitura *"Escluso dall'ambito di applicazione: risultato del controllo"*. La necessità di sottoporre a un controllo effettivo i prodotti importati successivamente, che in precedenza erano stati dichiarati esclusi dall'ambito di applicazione a seguito di un controllo, viene determinata in base a un'analisi dei rischi.

Affinché la domanda presentata dopo la fase di autorizzazione preventiva per un prodotto dichiarato non soggetto a controllo possa essere conclusa con *"Non soggetto a controllo: risultato del controllo"*, è sufficiente che

o sulla confezione del prodotto e nelle informazioni contenute nei documenti che accompagnano il prodotto.

3.3 Controllo dell' e dei documenti di richiesta

Al fine di garantire la conformità dei prodotti oggetto della domanda alla normativa tecnica, vengono controllate le informazioni e i documenti presentati dall'azienda.

I documenti devono essere presentati in lingua turca. Tuttavia, sono accettati anche documenti presentati in lingua inglese. Se necessario, potranno essere richieste traduzioni autenticate dei documenti.

Nel caso in cui il prodotto sia soggetto a più normative tecniche che richiedono una Dichiarazione di conformità UE, il produttore dimostra di aver soddisfatto tutte le norme applicabili al suo prodotto redigendo un'unica Dichiarazione di conformità UE.

Ai fini della verifica, i rapporti di prova presentati dalle aziende devono essere aggiornati e, se richiesto dalla normativa pertinente, devono essere redatti da un laboratorio accreditato o da un organismo autorizzato e la loro data deve essere anteriore a quella del documento di trasporto.

3.3.1. Aspetti relativi ai rapporti di prova

Il rapporto di prova è richiesto nei seguenti casi:

- Il prodotto presenta caratteristiche sospette che indicano **un rischio o un pericolo grave** in relazione alle disposizioni che regolano i requisiti di sicurezza fondamentali specificati nel regolamento pertinente.
- Le informazioni **identificative del prodotto**, quali marca, modello, ecc., riportate nella Dichiarazione di conformità UE non sono conformi al prodotto.
- L'aggiornamento delle direttive e/o delle norme citate nella Dichiarazione di conformità UE,
- la modifica delle norme dichiarate nella Dichiarazione di conformità UE in quanto non conformi al prodotto,
- Se si constata che la Dichiarazione di conformità UE è stata redatta dopo la data **del documento di trasporto** (polizza di carico, CMR, carnet TIR),
- Ad eccezione delle domande di autorizzazione preventiva relative a prodotti attualmente in transito, nei casi in cui il processo di controllo sia ancora in corso (compreso il processo di riesame di una domanda già conclusa), la constatazione che il prodotto è stato trasferito/trasportato in un luogo diverso da quello dichiarato nella domanda (magazzino, ecc.) o in un'area di stoccaggio temporaneo.

3.3.1.1 Regola di base per le date dei documenti

- La dichiarazione di conformità UE e i rapporti di prova devono essere redatti prima o lo stesso giorno della data del **documento di trasporto**. Infatti, la dichiarazione di conformità deve essere redatta dal produttore in base ai relativi processi di prova e certificazione, come uno dei requisiti per l'immissione sul mercato del prodotto e come parte del processo di produzione.

- In via eccezionale, le dichiarazioni di conformità UE rimesse a causa di errori materiali e/o aggiornamenti tecnici sono accettate anche se redatte dopo la data del documento di trasporto, purché siano state redatte dal produttore come parte del processo di produzione.

3.3.1.2 Aggiornamento delle norme ed eccezioni

È fondamentale che gli standard citati nei documenti presentati relativi al prodotto oggetto di controllo siano aggiornati. Tuttavia, in caso di mancato aggiornamento, si applicano le seguenti eccezioni:

a. Accettazione di norme non aggiornate:

Se il prodotto soddisfa i requisiti della vecchia norma e ciò è confermato dai rapporti di prova redatti in base alla vecchia norma e se, senza alcuna modifica di parti/progettazione/componenti, è confermato dai rapporti di prova aggiornati che il prodotto soddisfa anche i requisiti della norma attuale, sono accettati anche i rapporti di prova aggiornati redatti dopo la data del **documento di trasporto**. Se dai rapporti presentati non è possibile dedurre che non vi siano state modifiche a parti/progetti/componenti del prodotto, tale circostanza **deve essere confermata per iscritto** dall'organismo di prova accreditato/organismo di certificazione che ha redatto il primo rapporto.

b. Inapplicabilità delle parti riviste:

Se lo standard pertinente nel documento non è aggiornato:

- In primo luogo, il prodotto deve essere conforme alla norma non aggiornata,
 - la conformità alla parte revisionata non deve essere indicata nel rapporto di prova, e
 - la parte revisionata della norma non è applicabile al prodotto oggetto di controllo,
- all'ente che ha redatto il rapporto di prova è **richiesto di dimostrare che** il rapporto di prova presentato relativo al prodotto oggetto di controllo all'importazione non contiene gli standard attuali e che i criteri relativi alla differenza tra gli standard attuali e quelli contenuti nel rapporto di prova esistente non sono sostanzialmente applicabili al prodotto oggetto di importazione.
- Se ciò viene dimostrato per iscritto, la procedura di controllo viene completata in base alle norme non riviste contenute nel rapporto esistente.
 - Se ciò non è documentato per iscritto, su richiesta dell'importatore la questione viene esaminata dall'unità di controllo competente. Se dall'esame risulta che la differenza tra gli standard non è applicabile al prodotto, il controllo delle importazioni viene completato tenendo conto dei rapporti di prova esistenti.

3.3.1.3 Modifica delle norme

Se lo standard dichiarato nella Dichiarazione di conformità UE o nel rapporto di prova presentato dall'importatore cambia dopo l'inizio del controllo e se lo standard modificato è a vantaggio dell'importatore, si terrà conto del nuovo standard.

Qualora, sulla base delle informazioni e dei documenti presentati al momento della domanda e dei risultati delle verifiche effettuate sul prodotto, si renda necessaria un'indagine più approfondita o qualora i documenti e le informazioni presentati dall'importatore al momento della domanda non siano relativi al prodotto, se si ritiene che l'azienda non abbia inteso fuorviare gli organismi di controllo, si richiede all'azienda di completare la documentazione relativa al prodotto

entro un termine supplementare di 45 giorni. Se i documenti richiesti non vengono presentati entro il termine supplementare di 45 giorni a partire **dalla data** in cui l'ispettore competente **ha richiesto per la prima volta** un documento tramite TAREKS, la domanda viene respinta con la motivazione *"Rifiuto: documenti mancanti"*. In caso di documenti mancanti, le domande non devono essere respinte dall'ispettore.

3.4 Controllo fisico

Nel caso in cui il sistema indirizzi i prodotti al controllo fisico, i prodotti possono essere sottoposti a controllo fisico al fine di stabilire un nesso di causalità tra i prodotti e i documenti caricati nel sistema e di dissipare eventuali dubbi sui prodotti sottoposti al controllo dei documenti. Durante il controllo fisico, i prodotti devono essere esaminati in base alla loro struttura e alle loro caratteristiche e i dettagli relativi alle questioni individuate devono essere riportati nel verbale di controllo fisico e di prelievo dei campioni di cui all'allegato 2.

Nelle domande sottoposte a controllo fisico, le persone che accompagnano il controllo e il prelievo di campioni effettuati nell'area doganale sono tenute a presentare una procura che attesti la loro autorizzazione a svolgere le operazioni per conto dell'importatore. In assenza di una procura valida, le operazioni di controllo non saranno effettuate.

Per i prodotti soggetti a controllo fisico, tutte le comunicazioni con l'unità di controllo devono essere effettuate tramite il sistema. In caso di assenza dei responsabili dell'azienda all'ora stabilita per il controllo fisico o di mancata disponibilità dei prodotti, il programma di controllo sarà riprogrammato senza tener conto della data di presentazione della domanda. Se i prodotti non sono presenti nell'area di controllo, la domanda sarà respinta con la motivazione *"Rifiuto: risultato del controllo"*.

Durante l'ispezione fisica è necessario scattare fotografie del prodotto e archivarle per un eventuale utilizzo in caso di necessità.

I prodotti per i quali sussistono seri dubbi in merito alla sicurezza possono essere inviati al laboratorio per essere sottoposti a test e, in base al risultato del test, vengono intraprese le azioni necessarie. Se l'azienda importatrice non accetta il test e presenta una richiesta di non conformità, la domanda viene conclusa con la dicitura *"Rifiuto: risultato dell'ispezione"*. Se l'azienda importatrice contesta la decisione relativa al test e la richiesta di non conformità, la questione viene segnalata alla Direzione Generale.

3.4.1 Controllo del marchio

Il marchio CE deve essere conforme alla forma specificata nel Regolamento sul marchio "CE" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31493 del 27/5/2021 e il suo design non può essere modificato, salvo che per riduzioni o ingrandimenti in proporzione al disegno. Salvo diversa indicazione nella normativa tecnica pertinente, il marchio deve avere una dimensione minima di 5 mm e deve essere apposto in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto o sulla targhetta informativa o, qualora ciò non sia possibile a causa della struttura del prodotto o non sia possibile garantirne la permanenza, sull'imballaggio e sui documenti che accompagnano il prodotto previsti dalla normativa tecnica pertinente. Qualora le aziende dichiarino che, a causa della struttura del prodotto, non è possibile apporre il marchio CE, i controlli proseguono tenendo conto **delle marcature presenti sui prodotti equivalenti**. Se durante il controllo fisico si riscontra l'assenza delle marcature sopra indicate

la domanda in questione deve essere conclusa con la dicitura *"Rifiuto: marcatura mancante"*.

Il marchio CE deve essere apposto in modo visibile, leggibile e indelebile nei punti previsti dal regolamento a cui il prodotto è soggetto e deve essere accompagnato da altre informazioni relative al prodotto (immagine del prodotto, caratteristiche del prodotto, istruzioni per l'uso del prodotto, informazioni sull'indirizzo del produttore/importatore, altri marchi, avvertenze, ecc.) devono essere stampate sulla stessa etichetta, la marcatura CE apposta su un'etichetta di carta appositamente applicata è considerata adeguata. Tale marcatura deve fornire un'indicazione chiara del fatto che il marchio CE è stato apposto durante il processo di produzione. In questo contesto, si ritiene che la presenza del marchio CE sull'etichetta in questione, insieme alle altre informazioni relative al prodotto, fornisca un'indicazione sufficiente del fatto che il marchio CE è stato apposto durante il processo di produzione.

Nei casi in cui il marchio CE non sia apposto nelle dimensioni previste dal regolamento pertinente, tenendo conto di criteri quali il design, la qualità, le dimensioni e la posizione dell'etichetta del prodotto, e a condizione che dall'ispezione non emergano altre non conformità e che i rapporti di prova siano conformi, l'ispezione si conclude con un *"Accettazione condizionata: Avviso"* una tantum e viene inviato un avviso all'azienda. Qualora la stessa azienda intenda importare nuovamente un prodotto con un problema simile, la domanda in questione sarà conclusa con *"Rifiuto: Marcatura mancante"*. Gli esempi di marcatura CE conformi e non conformi alla grafica e al design previsti dal regolamento sono riportati nell'Allegato 4.

Anche se la forma e la struttura del prodotto sono conformi al marchio "CE", nei casi in cui non sia possibile garantire la permanenza del marchio "CE" a causa della temperatura, delle condizioni d'uso, ecc., la domanda sarà conclusa con esito positivo.

3.4.2 Controllo dell' e degli adattatori forniti con il prodotto

Anche se il prodotto principale non rientra nell'ambito di applicazione della normativa tecnica pertinente, per gli adattatori forniti con i prodotti che possono essere collegati e scollegati (non monoblocco) è richiesta una dichiarazione di conformità UE; inoltre, se necessario, è richiesto un rapporto di prova e/o gli adattatori possono essere sottoposti a prova. Pertanto, se i prodotti sono accompagnati da adattatori esterni o se questi sono inclusi nella confezione unitaria, saranno controllate anche le informazioni di marcatura relative agli adattatori. A seguito di tale controllo, gli adattatori ritenuti non conformi potranno essere separati dai prodotti principali e restituiti al produttore, transitati direttamente o attraverso una zona franca verso un paese terzo, venduti con registrazione di esportazione o smaltiti mediante distruzione a spese del proprietario, a condizione che ciò sia documentato dall'autorità doganale competente. (cfr. articolo 4.4.2) Se viene accertato e documentato che la manipolazione è stata effettuata come indicato, se i prodotti in questione sono stati testati con adattatori conformi e se il test ha dato esito positivo e se, proseguendo il controllo dei prodotti principali, non vengono riscontrate non conformità nei prodotti principali, sarà possibile autorizzare l'importazione del prodotto principale. In caso contrario, la domanda sarà respinta.

Se gli adattatori forniti insieme ai prodotti sottoposti a test da parte di TAREKS vengono testati e i test hanno esito positivo, il controllo in questo senso deve essere considerato positivo senza richiedere la Dichiarazione di conformità UE e/o le informazioni di marcatura (inclusi il marchio CE, la marca e il modello) per gli adattatori. Se i test effettuati sugli adattatori hanno esito negativo, ma quelli sui prodotti principali hanno esito positivo, e l'importatore non accetta che vengano effettuati ulteriori test sugli adattatori o se i prodotti principali

, si applicano le disposizioni relative alla manipolazione di cui al punto 4.4.2.

3.4.3 Avvertenze

Durante il controllo fisico, è necessario verificare che le avvertenze che devono essere riportate sul prodotto o sulla confezione in base alla normativa applicabile al prodotto che si desidera importare siano presenti sul prodotto come previsto dalla normativa pertinente. (Per le avvertenze, si veda l'Allegato 5). In caso di avvertenze mancanti o incomplete sul prodotto, come previsto dalla normativa tecnica pertinente, sarà consentito il trattamento delle avvertenze in questione nell'area doganale. (Si veda: 4.4).

Tuttavia, le domande inviate al test e risultate conformi al test, ad eccezione delle disposizioni relative alla marcatura, potranno essere concluse con la dicitura "Accettazione condizionata - Avvertenza: risultato del controllo" previa presentazione da parte dell'azienda di una dichiarazione di impegno, di cui all'Allegato 3, che garantisca l'aggiunta delle avvertenze necessarie prima dell'immissione sul mercato.

3.5 Procedure di test di laboratorio

Qualora le aziende non siano in grado di presentare un rapporto di prova conforme entro il termine supplementare di 45 giorni a partire dalla data in cui l'autorità di controllo competente ha richiesto per la prima volta un documento tramite TAREKS e l'azienda abbia presentato una richiesta di prova, se i prodotti oggetto della domanda presentano caratteristiche sospette che indicano un rischio o un pericolo grave in relazione alle disposizioni che regolano i requisiti di sicurezza fondamentali specificati nella normativa tecnica pertinente, l'unità di controllo può effettuare i test sotto la propria supervisione, purché disponga delle capacità tecniche adeguate, oppure tramite un istituto ritenuto idoneo dall'unità di controllo sul territorio nazionale. Tuttavia, a seguito dell'analisi dei rischi effettuata da TAREKS, i prodotti in questione possono essere sottoposti a test.

Nelle domande sottoposte a test, i campioni dei prodotti vengono prelevati dagli ispettori e inviati al test, a condizione che le spese di trasporto e di test siano a carico dell'importatore. Le ispezioni vengono concluse in base al risultato del test in questione. Il risultato del campione prelevato sarà valido solo per tutti gli articoli che rappresenta nell'ambito della domanda in questione. È fondamentale che il numero di campioni sia ridotto al minimo. Il numero di campioni da prelevare è determinato in base alla normativa tecnica del prodotto e, se necessario, possono essere prelevati campioni aggiuntivi.

Durante le operazioni di campionamento, le informazioni necessarie vengono inserite nel verbale di controllo fisico e di campionamento di cui all'Allegato 2, che viene firmato sia dall'ispettore competente che dal rappresentante autorizzato dell'azienda. In questa fase verrà controllata la procura del rappresentante e l'unità di controllo scatterà una fotografia dei campioni prelevati. Il campione che rimarrà presso l'unità di controllo verrà registrato nel registro dei campioni.

I campioni di riferimento saranno conservati dall'unità di controllo. Il termine per presentare ricorso contro i risultati dei test è di 15 giorni lavorativi. Al termine del periodo di ricorso, i campioni saranno consegnati a mano al rappresentante autorizzato dell'azienda dietro firma. In caso di ricorso contro i risultati dei test, i campioni di riferimento saranno sottoposti a nuovi test. Qualora i test sui campioni in questione non possano essere effettuati nel Paese, le richieste di test all'estero dei prodotti in questione saranno trasmesse dall'unità di controllo alla nostra Direzione Generale.

I file che sono stati indirizzati al test dal sistema ma che non possono essere testati a causa delle possibilità di test, delle caratteristiche del prodotto o del numero di prodotti, devono continuare il processo di revisione del rapporto di test. Tali situazioni devono essere comunicate immediatamente alla nostra Direzione Generale, indicando il codice GTIP e il motivo per cui non è stato possibile effettuare il test.

Se l'azienda importatrice non accetta l'invio del prodotto al test, la domanda sarà conclusa con la dicitura "Rifiuto: risultato del controllo" sulla base della dichiarazione scritta dell'azienda.

3.5.1 Prodotti equivalenti

Nelle richieste in cui vengono sottoposti a test numerosi articoli, non tutti i modelli vengono inviati al test. All'interno della stessa richiesta, uno dei prodotti con lo stesso produttore, marchio e caratteristiche viene selezionato come modello di riferimento e inviato al test per rappresentare i prodotti equivalenti.

Anche se le penne oggetto della domanda relative a modelli considerati equivalenti a una penna sottoposta a test non sono state inviate al test dal sistema, le domande non saranno chiuse fino al completamento del test del modello della penna oggetto della domanda sottoposta a test.

Se il modello di riferimento supera il test e sono disponibili i documenti appropriati (rapporto di prova, dichiarazione di conformità UE, ecc.) per tutti i modelli equivalenti, la domanda in questione viene conclusa tramite TAREKS con l'esito "Accettato: risultato dell'ispezione". Se il modello di riferimento non supera il test, l'azienda ha il diritto di presentare ricorso contro il risultato del test tramite il sistema entro 15 giorni lavorativi. Se l'azienda contesta il risultato del test e il prodotto supera un secondo test effettuato solo in relazione alla non conformità riscontrata e sono disponibili tutti i documenti appropriati relativi agli articoli equivalenti (rapporto di prova, Dichiarazione di conformità UE, ecc.), la domanda in questione viene conclusa tramite TAREKS con l'esito "Accettato: Risultato dell'ispezione".

Se il modello di riferimento non supera il test, l'azienda non contesta il risultato del test o, se lo contesta, il prodotto non supera nemmeno il secondo test, il modello di riferimento deve essere classificato come "Rifiutato: Risultato del test". In questo caso, tutti i modelli equivalenti devono essere sottoposti al test. Le richieste che l'azienda importatrice desidera che siano concluse con esito negativo senza essere sottoposte a test saranno concluse come "Rifiutato: Esito del controllo" sulla base della domanda presentata.

3.6 Procedure di annullamento della domanda

La procedura di annullamento è una procedura che consente di correggere gli errori materiali rilevati durante la fase di esame della domanda in corso e di ripetere la domanda. L'annullamento delle domande in fase di controllo può essere effettuato solo dal controllore.

Nel caso in cui, oltre alle informazioni relative al marchio e al modello, una o più informazioni contenute nella domanda siano state registrate nel sistema in modo errato o incompleto, l'unità di controllo competente invia un messaggio che spiega la questione e la procedura di controllo relativa alla domanda prosegue fino alla fase finale. Se, a seguito della verifica, si constata che i prodotti non possono superare il controllo all'importazione, la domanda viene respinta con la dicitura "Rifiuto"; negli altri casi, viene chiusa con la dicitura "Annullamento: Annullamento da parte del verificatore" per consentire all'azienda di correggere l'errore commesso. L'errore materiale in questione deve essere indicato nella nota del verificatore

. In caso di errata dichiarazione del marchio e del modello nel sistema, previa consultazione con l'unità di controllo competente, sarà possibile effettuare le modifiche necessarie attraverso il sistema senza annullare la domanda.

Le domande che rientrano nell'ambito dell'Allegato 2/A e che non hanno ottenuto l'approvazione preliminare vengono annullate dall'ispettore e l'azienda viene indirizzata alla fase di approvazione preliminare.

Le domande relative ai prodotti sottoposti a controllo da parte dell'unità di controllo, a seguito dell'annullamento per errori materiali al termine della procedura di controllo, devono essere sottoposte a controllo da parte di TAREKS in base al tipo di controllo assegnato per lo stesso lotto.

Nel corso dell'ispezione, qualora venga presentata una richiesta di trasferimento dei prodotti oggetto dell'ispezione a un'altra azienda, le procedure di ispezione relative alla domanda in questione saranno eseguite sulla base della domanda esistente e, se i prodotti oggetto della domanda sono idonei, la domanda dell'azienda cedente sarà conclusa con la dicitura "Annullamento: Annullamento da parte dell'ispettore" dopo la presentazione dei documenti che attestano il trasferimento. In caso di dubbi relativi al trasferimento, la questione dovrà essere sottoposta alla nostra Direzione Generale.

Ad eccezione di quanto sopra indicato, le richieste di annullamento presentate dalle aziende non saranno accettate. Non saranno accettate richieste di annullamento della domanda a causa della restituzione dei prodotti al luogo di origine o del loro transito in un altro paese. Tuttavia, la domanda presentata dall'azienda potrà essere respinta con una richiesta scritta che ne indichi il rifiuto.

3.7 Richieste ripetute

La presentazione di una nuova richiesta tramite TAREKS o l'apertura di una nuova voce per consentire l'importazione dei prodotti oggetto di una richiesta respinta o per evitare il controllo di una richiesta/voce in corso di controllo è considerata una richiesta ripetuta. Ciò impedisce il funzionamento efficace e corretto dell'analisi dei rischi.

Al fine di evitare la presentazione di domande duplicate, l'applicazione relativa alle domande di controllo in cui sono stati riscontrati errori materiali nelle informazioni relative alla domanda prevede quanto segue:

- Una volta compreso che è necessario annullare la domanda in questione, i responsabili dell'azienda devono essere immediatamente informati dall'unità di controllo competente e l'annullamento deve essere effettuato al termine del processo di controllo.
- Nel messaggio di controllo in questione e nel colloquio che avrà luogo con il responsabile dell'azienda, è necessario ricordare con enfasi che non è necessario presentare una nuova richiesta per i prodotti oggetto di annullamento senza che l'annullamento sia stato confermato dal sistema, altrimenti potrebbero essere applicate sanzioni all'azienda e all'utente.

In tale contesto, qualora si riscontrino che le aziende hanno presentato domande ripetute, le verifiche devono essere concluse direttamente con la dicitura "*Rifiuto: operazione ingannevole*" e la questione deve essere comunicata alla nostra Direzione Generale.

3.8 o non redatto dall'ente competente

Qualora sussistano dubbi circa l'autenticità del documento presentato nell'ambito del controllo delle importazioni, l'autenticità del documento viene verificata tramite il sito web dell'ente che lo ha rilasciato. Qualora ciò non fosse possibile, si contatta l'ente che ha rilasciato il documento tramite posta elettronica e se ne verifica l'autenticità. Se nella comunicazione ricevuta si indica che i documenti sono falsi o non sono corretti, validi o coerenti, il documento in questione sarà considerato non redatto dall'interessato. Se le informazioni richieste all'ente interessato tramite posta elettronica non vengono inviate entro 20 giorni, la questione viene trasmessa alla nostra Direzione Generale.

Qualora si accerti che il documento presentato al TAREKS non è stato redatto dall'interessato, non viene richiesta la sua sostituzione. La verifica in questione viene conclusa direttamente con la dicitura *"Rifiuto: documento non redatto dall'interessato"* e la questione viene trasmessa alla nostra Direzione Generale. In base all'articolo 13 del Regolamento, saranno applicate sanzioni amministrative sia all'azienda che all'utente in relazione alla questione.

D'altra parte,

- se l'originale del documento è disponibile sul sito web dell'organizzazione interessata, ciò dovrà essere indicato nella comunicazione inviata alla nostra Direzione Generale,
- se si contatta l'organizzazione interessata tramite posta elettronica, l'invio dell'intero documento originale o della copertina deve essere allegato alla comunicazione inviata alla nostra Direzione Generale,
- qualora non sia possibile ottenere il documento corretto o la copertina, tale circostanza dovrà essere indicata nella comunicazione inviata alla nostra Direzione Generale.

È necessario.

Qualora si riscontri che le informazioni e i documenti presentati in merito a una delle voci della domanda siano stati alterati o che sia stata effettuata un'operazione di cui si dubita l'autenticità, si procederà in base alle disposizioni di cui sopra solo per la voce o le voci sospette, mentre la verifica delle altre voci sarà completata in conformità alla normativa tecnica pertinente.

3.9 Tentativi di fuorviare il sistema

I tentativi volti a impedire il corretto funzionamento dell'analisi dei rischi sono considerati operazioni ingannevoli e, pertanto, qualora vengano individuati, la relativa richiesta deve essere respinta con la motivazione *"Rifiuto: operazione ingannevole"*.

4. CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI CONTROLLO

4.1. e che si concluderà con l'accettazione condizionata

4.1.1 Accettazione condizionata: carenze secondarie dell'

Salvo diversamente specificato nella normativa tecnica, qualora non sia possibile individuare le informazioni relative all'importatore che devono essere riportate sul prodotto/imballaggio accompagnante il prodotto, l'applicazione in questione relative alle carenze non siano state risolte non siano state risolte mercato sorveglianza e controllo

, la domanda viene conclusa con *"Accettazione condizionata - Carenza secondaria: risultato della verifica"*.

4.1.2 Accettazione condizionata: Procedura avanzata

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera f), del regolamento quadro relativo alla sorveglianza e al controllo del mercato dei prodotti, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 31537 del 10/7/2021; salvo diversa indicazione nella normativa tecnica pertinente, i prodotti acquistati da un altro produttore o importati dal produttore stesso, qualora questi abbia sede all'estero, al fine di eseguire un'ulteriore lavorazione, come il montaggio, l'imballaggio, la trasformazione o l'etichettatura, non sono considerati immessi sul mercato. In base al suddetto articolo, "se non considerati immessi sul mercato", le domande possono essere valutate nell'ambito dell'applicazione delle operazioni successive.

Affinché la domanda possa essere valutata come lavorazione successiva, l'azienda che effettua l'importazione deve essere il produttore. A tal fine, affinché le richieste di lavorazione successiva presentate dalle aziende possano essere ritenute idonee, è necessario richiedere alle aziende una relazione sulla capacità produttiva, un certificato di registrazione industriale e, se disponibili, documenti informativi relativi alla produzione e ai prodotti finali, al fine di dimostrare che le aziende sono produttori. All'azienda importatrice viene richiesto di presentare un rapporto sulla capacità produttiva che attesti la sua qualità di produttore, nonché una dichiarazione di impegno, di cui si trova un esempio nell'Allegato 5, che descriva le lavorazioni da effettuare sul prodotto e indichi che i prodotti finali saranno immessi sul mercato in conformità alla normativa tecnica pertinente.

Affinché un'operazione di controllo possa essere conclusa come operazione avanzata, è necessario verificare dal rapporto di capacità se l'azienda produttrice ha effettivamente fabbricato il prodotto finale in questione.

Tuttavia, se l'operazione successiva sarà effettuata da un produttore diverso dall'azienda importatrice, è necessario presentare il rapporto di capacità redatto a nome dell'azienda produttrice e il contratto di produzione stipulato tra l'azienda importatrice e l'azienda produttrice, che soddisfi i requisiti sopra indicati.

È necessario richiedere i rapporti di prova e/o sottoporre a test i prodotti finiti che saranno sottoposti a lavorazioni successive e che sono soggetti solo al processo di imballaggio.

Inoltre, le richieste di ulteriori trattamenti relative agli adattatori e ai caricabatterie forniti con il prodotto non saranno ritenute idonee.

4.1.3 Accettazione condizionata: Avviso

Qualora le marcature specificate nella normativa tecnica del prodotto (materiale a contatto con gli alimenti, marchio CE, ecc.) non siano apposte in conformità alle dimensioni specificate nella normativa pertinente, l'ispezione si concluderà con un "Accettazione condizionata: Avviso" una sola volta, tenendo conto di criteri quali il design, la qualità, le dimensioni e la posizione dell'etichetta del prodotto, a condizione che non vengano riscontrate altre non conformità. Avviso". In caso di ripetizione della situazione oggetto dell'avviso nelle domande successive, la domanda sarà conclusa con "Rifiuto: Carenza di marcatura".

4.2 Richieste di certificazione " " che saranno concluse con un "Rifiuto"

Se a seguito della verifica viene riscontrata una violazione della normativa vigente, la richiesta viene conclusa con *"Rifiuto: Esito della verifica"*. La causa dell'irregolarità deve essere descritta in modo dettagliato nella nota del verificatore allegata alla richiesta e comunicata all'utente con il messaggio riportato nell'Allegato 9. Il motivo del rifiuto deve essere comunicato per iscritto all'amministrazione doganale e l'importazione del prodotto in questione non sarà autorizzata dalle autorità doganali.

Se l'azienda importatrice non accetta di far testare i prodotti e presenta una richiesta di non conformità, la domanda sarà conclusa con *"Rifiuto: risultato della verifica"*.

Nelle richieste TAREKS, qualora le aziende abbiano inserito più informazioni relative ai prodotti (marca, modello, quantità, ecc.) in un'unica voce e si riscontri che nella richiesta sono presenti sia prodotti che saranno respinti sia prodotti che potranno essere importati, verrà presentata una nuova richiesta TAREKS per i prodotti ritenuti idonei e la richiesta esistente verrà conclusa con l'esito *"Respinta: risultato della verifica"*. È possibile presentare una nuova domanda TAREKS solo per i prodotti ritenuti idonei. I prodotti ritenuti non idonei devono essere restituiti al mittente, transitati direttamente o attraverso una zona franca verso un paese terzo, venduti con registrazione di esportazione o distrutti a spese del proprietario, previa documentazione e presentazione alla direzione doganale competente. Qualora si riscontri che è stata presentata una nuova domanda per prodotti non conformi, i prodotti in questione saranno trattati in base alle norme relative alle domande ripetute.

Per le domande indirizzate al controllo effettivo tramite TAREKS e per le quali il processo di controllo è ancora in corso, qualora venga accertato che il controllo è stato eluso con mezzi illegali, quali l'uso di un numero TPS non conforme o il commercio di transito non autorizzato, i prodotti oggetto della domanda non devono essere presenti in dogana e, tenendo conto di tali azioni di elusione, la domanda in questione deve essere conclusa con la dicitura *"Rifiuto: Risultato della verifica"* e la nostra Direzione Generale dovrà essere informata immediatamente in merito.

Qualora durante il controllo si riscontri che i prodotti non sono presenti in zona doganale per motivi quali la mancata consegna dell'ordine o il mancato arrivo dei prodotti in zona doganale, la relativa domanda deve essere conclusa con la dicitura *"Rifiuto: Esito del controllo"* poiché non è stato possibile effettuare alcuna verifica o esame dei prodotti.

4.3 Risultati del controllo di conformità

	Risultato della verifica	Descrizione
1)	Accettazione: Risultato della verifica	Se dall'ispezione effettiva non emergono violazioni della normativa tecnica pertinente, la domanda viene conclusa con <i>"Accettazione: Risultato dell'ispezione"</i> .
2)	Escluso: Esito della verifica	Qualora si accerti che i prodotti non rientrano nella normativa tecnica pertinente e/o non sono soggetti a controllo in base alla corrispondenza GTIP, la domanda viene conclusa con <i>"Fuori campo: Esito della verifica"</i> .

3)	Accettazione condizionata - Carenza secondaria: Esito della verifica	Al fine di garantire che le carenze riscontrate durante il controllo siano eliminate immediatamente dopo il completamento delle operazioni di importazione e in ogni caso prima dell'immissione sul mercato, le domande vengono concluse con <i>"Accettazione condizionata - Carenza secondaria: Risultato del controllo"</i> .
4)	Accettazione condizionata - Ulteriore elaborazione: Esito della verifica	Le richieste per le quali sono stati forniti i documenti necessari affinché i prodotti semilavorati soggetti a lavorazione successiva siano trasformati in prodotti finiti dopo la loro immissione sul mercato sono concluse con <i>"Accettazione condizionata - Carenza secondaria: risultato dell'ispezione"</i> .
5)	Accettazione condizionata - Avviso: Esito della verifica	In caso di non conformità relative alle dimensioni del marchio CE o di carenze di marcatura non sostanziali, purché non sussistano altre non conformità, la domanda viene conclusa con <i>"Accettazione condizionata - Avviso: Esito della verifica"</i> .
6)	Rifiuto: Esito della verifica	Se a seguito della verifica vengono riscontrate non conformità alla normativa vigente, la domanda viene conclusa con <i>"Rifiuto: Esito della verifica"</i> .
7)	Rifiuto: Documentazione mancante	Se i documenti richiesti non vengono presentati entro il termine stabilito durante la verifica, la verifica viene conclusa con <i>"Rifiuto: Documentazione incompleta"</i> .
8)	Rifiuto: Mancanza di marcatura	Se i marchi di conformità richiesti dalla normativa vigente non sono presenti sul prodotto, la domanda sarà respinta con la motivazione <i>"Rifiuto: mancanza di marcatura"</i> .
9)	Risposta: Risultato del test	Le candidature sottoposte a test durante i controlli e che hanno ottenuto un risultato negativo vengono concluse con <i>"Rifiuto: Risultato del test"</i> .
10)	Rifiuto: Documento non compilato dal richiedente	Durante i controlli, le domande per le quali è stato riscontrato che sono stati caricati documenti non compilati dall'interessato vengono concluse con la dicitura <i>"Rifiutato: documento non compilato dall'interessato"</i> .
11)	Rifiutato: Operazione ingannevole	Qualora venga rilevata una transazione duplicata, la domanda in questione viene conclusa con la dicitura <i>"Rifiutato: transazione ingannevole"</i> .
12)	Annullamento: Annullamento da parte del revisore	Le richieste che non presentano alcuna irregolarità ma che richiedono la correzione di informazioni dichiarate erroneamente dall'azienda saranno concluse con <i>"Annullamento: annullamento da parte dell'ispettore"</i> .

4.4 Richieste di manipolazione

Le non conformità che possono essere risolte nell'area doganale senza modificare il contenuto del prodotto e che riguardano solo l'etichettatura, la marcatura (esclusi marchio, modello e marchio CE), imballaggio, ecc. e che non comportano rischi per la salute, la sicurezza, la tutela dell'ambiente e la corretta informazione dei consumatori, vengono comunicate per iscritto all'unità di controllo competente.

Se la richiesta di movimentazione è ritenuta appropriata, viene concesso all'azienda un periodo di movimentazione fino a 30 giorni, da effettuarsi nell'area sotto il controllo della direzione doganale e sotto il controllo delle unità di controllo competenti, affinché l'operazione sia eseguita in conformità alla normativa tecnica pertinente. Entro il termine di 30 giorni o alla scadenza di tale termine, una volta completata l'operazione di movimentazione, l'azienda deve presentare all'unità di controllo competente una richiesta scritta attestante che le carenze sono state colmate. A seguito della presentazione della richiesta, i prodotti in questione vengono esaminati nell'area doganale per verificare se l'operazione di movimentazione è stata effettuata e, se vengono riscontrate le correzioni necessarie, viene autorizzata l'importazione dei prodotti. Le operazioni di movimentazione effettuate dall'amministrazione doganale senza previa richiesta all'unità di controllo competente non saranno accettate.

4.4.1 Richieste di movimentazione del marchio CE

Per i prodotti recanti il marchio CE, devono essere soddisfatte le condizioni elencate al primo comma dell'articolo 5 del regolamento sul marchio CE, intitolato "Obblighi del fabbricante", e non devono essere riscontrate evidenti non conformità nei prodotti, a condizione che siano soddisfatte le condizioni elencate al primo comma dell'articolo 5 del regolamento sul marchio CE intitolato "Obblighi del fabbricante" e che non siano riscontrate evidenti non conformità nei prodotti, potranno essere valutate le richieste di movimentazione del marchio CE presentate dalle aziende in grado di dimostrare la propria qualità di fabbricante mediante la presentazione del certificato di registrazione del marchio e degli altri documenti necessari.

4.4.2 Richieste di movimentazione degli adattatori

Gestione degli adattatori dei prodotti ritenuti non conformi a causa degli adattatori forniti con il prodotto;

- Gli adattatori non conformi che saranno separati dai prodotti oggetto della richiesta saranno trattati in conformità con l'articolo 181, paragrafo 4, lettera c) del Regolamento doganale; restituzione al luogo di origine, transito diretto o attraverso una zona franca verso un paese terzo, vendita con registrazione dell'esportazione o smaltimento mediante distruzione a spese del proprietario, previa documentazione della consegna all'autorità doganale competente.
- I prodotti devono essere testati con adattatori adeguati e ottenere risultati positivi.

4.5 e ricorso contro i risultati dell'ispezione

È possibile richiedere una nuova ispezione per le domande respinte a causa della mancata presentazione tempestiva dei documenti o per le quali l'azienda ha presentato ricorso sostenendo che l'ispezione è stata erroneamente respinta dall'ispettore (possibilità che il marchio, il modello, ecc. non siano stati visti o richiesta fuori campo). In questo contesto, le aziende possono presentare ricorso contro le domande respinte tramite il pulsante di ricorso presente su TAREKS, una sola volta entro un anno dal risultato dell'ispezione. Il termine per presentare ricorso contro i risultati dei test è di 15 giorni lavorativi.

Nell'ambito delle domande sottoposte a nuova verifica non sarà concesso un periodo di proroga di 45 giorni e all'importatore sarà richiesto di presentare tempestivamente i documenti mancanti, la domanda di ricorso, il fascicolo tecnico, se richiesto, e di adempiere agli altri obblighi. Le aziende non potranno in alcun modo presentare ricorso contro le domande con esito "Rifiuto: documento non compilato dall'interessato" e "Rifiuto: operazione ingannevole". Tuttavia, nelle domande con esito "Rifiuto: mancanza di documenti", i documenti mancanti

Per le domande respinte con la motivazione "Rifiuto: mancanza di contrassegno", è necessario caricare nel sistema, entro un massimo di 15 giorni lavorativi, immagini, disegni, schemi o altri documenti che indichino la posizione del contrassegno mancante, la richiesta di ricorso e gli altri documenti. Per le domande respinte con la motivazione "Rifiuto: Risultato del test" devono essere caricati nel sistema entro un massimo di 15 giorni lavorativi. Le domande delle aziende che non adempiono ai propri obblighi entro tale termine saranno nuovamente respinte e non sarà consentito presentare un nuovo ricorso attraverso il sistema.

Nel caso in cui, nonostante il ricorso presentato tramite il sistema entro un anno, la domanda venga nuovamente respinta, la Direzione Generale potrà valutare, una sola volta, la richiesta di riapertura della domanda per consentire all'azienda di colmare le lacune. Alle domande riaperte non sarà concesso un periodo di proroga di 45 giorni e all'importatore sarà richiesto di presentare i documenti mancanti entro 15 giorni lavorativi.

4.6 Richieste di transito relative a prodotti non conformi

Qualora le aziende desiderino effettuare il transito dei prodotti oggetto della domanda respinta a seguito delle verifiche effettuate, è necessario ottenere il parere favorevole della nostra Direzione Generale ai sensi dell'articolo 181, paragrafo 4, lettera c) del Regolamento doganale. Le aziende che si trovano in questa situazione devono presentare una richiesta scritta alla nostra Direzione Generale, indicando nella richiesta il paese in cui il prodotto sarà inviato in transito, dichiarando che il prodotto è conforme alla legislazione del paese in questione e compilando in ogni sua parte i documenti riportati nell'Allegato 10, in conformità con la voce "Autorizzazione al transito" nella sezione "Aiuto" del TAREKS. In caso di restituzione dei prodotti al luogo di origine, non è necessario ottenere il parere favorevole della nostra Direzione Generale.

Nel caso in cui si intenda effettuare il commercio di transito di prodotti non conformi, sia nella loro totalità che mediante la suddivisione del lotto, è necessario prestare la massima attenzione alle operazioni da effettuare per evitare che tali prodotti siano oggetto di controllo nel mercato nazionale a nome della società interessata e/o di altre società e informare tempestivamente la nostra Direzione Generale in merito alle richieste sospette.

Qualora si riscontri che il controllo è stato eluso con mezzi illegali, come il commercio di transito non autorizzato, i prodotti oggetto della richiesta non saranno presenti in dogana e, tenendo conto di tali azioni di elusione, la richiesta in questione sarà conclusa con la dicitura *"Rifiuto: Esito del controllo"*.

5. PRINCIPI SPECIFICI RELATIVI AI PRODOTTI

5.1. Diritto di presentazione della relazione di prova e della documentazione tecnica

Al fine di dimostrare la conformità dei prodotti alla normativa tecnica pertinente (la loro sicurezza), quando alle aziende viene richiesto di presentare un rapporto di prova o un fascicolo tecnico, si applica la seguente procedura:

- **Diritto di presentazione dei documenti:** alle aziende importatrici viene concesso il diritto di presentare i documenti tecnici richiesti (rapporto di prova, certificato, ecc.) per un massimo di **3 (tre) volte** entro il termine di presentazione della domanda.
- **Risultato:** qualora i documenti presentati per tre volte non siano ritenuti idonei o non vengano accettati, su richiesta dell'azienda i prodotti possono essere sottoposti a test fisici (esperimenti). Se non viene richiesto alcun test, la domanda viene respinta.
- **Rapporto di prova sull'efficienza energetica:** se nei rapporti presentati nell'ambito dei controlli previsti dalla normativa sull'efficienza energetica vengono riscontrate delle non conformità, all'azienda viene concesso il diritto di presentare 3 rapporti; se anche i documenti presentati per 3 (tre) volte non risultano conformi o non vengono accettati, i prodotti possono essere sottoposti direttamente a test o il processo viene eseguito secondo le disposizioni specifiche della normativa pertinente. Se i prodotti vengono sottoposti a test, i rapporti redatti potranno essere utilizzati solo per l'ispezione dei prodotti rappresentati nella domanda pertinente.

5.2. Componenti e parti del prodotto finale oggetto della comunicazione

Il presente articolo si applica qualora il prodotto finale sia soggetto alle norme di cui all'Allegato 1 della Notifica.

- **a)** Ai sensi del Regolamento sui servizi post-vendita, qualora le aziende che hanno ottenuto il Certificato di idoneità ai servizi post-vendita desiderino importare componenti/parti da utilizzare nelle attività di manutenzione e riparazione dei prodotti, il suddetto certificato, la Dichiarazione di conformità relativa al prodotto finale e la Dichiarazione di conformità relativa al prodotto in questione devono consentire di stabilire/verificare il collegamento tra il prodotto e il prodotto finale e che siano presentate la dichiarazione e i documenti (come il catalogo) relativi all'utilizzo dei componenti e delle parti nel prodotto finale in questione, i controlli all'importazione dei componenti e delle parti in questione saranno conclusi con "Accettazione condizionata dei componenti/parti: risultato del controllo".
- **b)** Per le aziende che desiderano importare i componenti/parti oggetto della domanda per esigenze aziendali o per servizi di fornitura di parti di ricambio non contemplati dalla normativa SSHYB;
 - Dichiarazione di conformità relativa al prodotto finale,
 - Dichiarazione e documenti (come cataloghi, fotografie) che attestino che i componenti e le parti saranno utilizzati nel prodotto finale in questione, al fine di stabilire/verificare il collegamento tra il prodotto e i componenti/parti.
 - TSE-HYB, rapporto di capacità, certificato di produzione, certificato di distribuzione o certificato di registrazione industriale, ecc. È necessario presentare uno di questi documenti o, qualora non fosse possibile presentare nessuno di essi, è necessario dimostrare il fabbisogno con i dati relativi alle importazioni effettuate nell'arco di un anno solare. Le aziende che soddisfano i requisiti indicati devono presentare una richiesta di applicazione per i componenti/pezzi di ricambio.

nessuno dei documenti sopra indicati, è necessario dimostrare la necessità con i dati relativi alle importazioni effettuate nell'arco di un anno solare. Le aziende che soddisfano i requisiti previsti beneficiano dell'applicazione della procedura relativa ai componenti/parti e l'accettazione condizionata dei componenti/parti viene conclusa con il risultato della verifica.

- **c)** In caso di applicazione di uno dei paragrafi (a) e (b), saranno richiesti i relativi impegni relativi ai componenti.

5.3. Componenti e parti non compresi nell'ambito di applicazione della comunicazione o con data precedente

- **a) Per quanto riguarda** i componenti e le parti relativi a prodotti che non rientrano nell'ambito di applicazione dei regolamenti contenuti nella comunicazione:
 - Se l'azienda che utilizza il prodotto finale desidera importarli, è necessario che l'azienda in questione fornisca una dichiarazione scritta che attesti che i componenti/parti sono sicuri di per sé e che saranno utilizzati all'interno di prodotti principali sicuri attualmente in uso nei propri stabilimenti sul mercato interno.
 - Se si desidera importarli da altre aziende per venderli all'azienda che utilizza il prodotto finale, è necessario che l'azienda importatrice fornisca una dichiarazione scritta in cui si attesta che i componenti e le parti saranno consegnati all'azienda che utilizza il prodotto finale e che l'utente finale del prodotto finale fornisca una dichiarazione scritta in cui si attesta che i componenti e le parti da importare sono sicuri e che saranno utilizzati dall'azienda stessa nel prodotto principale presente nei propri stabilimenti. L'importazione è consentita a condizione che le autorità di controllo stabiliscano/verifichino il collegamento tra i componenti e le parti che si desidera importare e il prodotto finale in questione.
- **b)** I componenti e le parti da utilizzare nei prodotti finali, fabbricati prima della data di entrata in vigore nel nostro Paese dei regolamenti/decreti attuativi che armonizzano la direttiva/le direttive pertinenti nell'ambito della legislazione del Nuovo Approccio, che possono essere dimostrati con la documentazione allegata al prodotto finale, se disponibile, o che possono essere identificati dalla dichiarazione del produttore:
 - Qualora l'azienda che utilizza il prodotto finale desideri importarli, è necessario che l'azienda in questione fornisca una dichiarazione scritta che attesti che i componenti/parti sono sicuri se utilizzati singolarmente e che saranno utilizzati all'interno dei prodotti principali sicuri attualmente in uso nei propri stabilimenti sul mercato interno.
 - Se si desidera importarli da altre aziende per venderli all'azienda che utilizza il prodotto finale, è necessario presentare una dichiarazione scritta dell'azienda importatrice che attesti che saranno consegnati all'azienda che utilizza il prodotto finale, nonché una dichiarazione scritta dell'utente del prodotto finale che attesti che i componenti e le parti da importare sono sicuri e che saranno utilizzati dall'azienda stessa nel prodotto principale presente nei propri stabilimenti. In tali casi, l'importazione è consentita a condizione che le parti e i componenti che si desidera importare siano utilizzati nel prodotto finale in questione.

, l'importazione è consentita a condizione che il collegamento sia stabilito/confermato dagli organismi di controllo. Nei casi in cui gli organismi di controllo non siano in grado di stabilire/confermare il collegamento tra i prodotti che si desidera importare e il prodotto principale, è sufficiente la dichiarazione scritta dell'azienda utilizzatrice.

- **c)** Ai sensi del Regolamento sui dispositivi medici pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27957 del 7/6/2011, per il controllo dei componenti che si desidera importare nel Paese per essere utilizzati in un prodotto principale, è necessario verificare le informazioni relative al produttore, al rappresentante autorizzato, ecc. del prodotto principale sul sito web della Banca dati nazionale dei medicinali e dei dispositivi medici della Turchia all'indirizzo <http://titubb.titck.gov.tr> e stabilire il nesso causale tra il componente e il prodotto principale. e, una volta stabilito il nesso di causalità tra il componente/la parte e il prodotto principale, l'importazione è autorizzata. Se le aziende non registrate nella suddetta banca dati dichiarano che i componenti/parti che desiderano importare sono destinati a un prodotto principale già in uso, l'importazione dei suddetti componenti/parti è autorizzata. Allo stesso modo, anche per i componenti/parti che si desidera importare per essere utilizzati in un prodotto principale non registrato nella banca dati in questione, è necessario che l'organizzazione che utilizza il prodotto principale rilasci una dichiarazione. In tutti i casi di cui ai punti 5.2 e 5.3, è necessario presentare la dichiarazione di cui all'allegato 11 che attesta la sicurezza dei componenti/parti importati.

5.4. Esenzione per gli input di produzione

Per i prodotti che gli industriali utilizzano come input nella produzione dei loro prodotti, è necessario presentare il "Certificato di esenzione per gli input di produzione" rilasciato dalle Direzioni Provinciali del Ministero dell'Industria e della Tecnologia (STB). La domanda deve essere presentata tramite TAREKS selezionando l'esenzione "Input di produzione". L'autenticità del documento viene verificata dai sistemi competenti.

5.5. Principi di controllo dell'efficienza energetica (eco-progettazione ed etichettatura energetica)

Per i prodotti soggetti alle normative in materia di progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia (eco-progettazione) e di etichettatura energetica (motori, lampade, frigoriferi, condizionatori, ecc.) si applicano i seguenti principi:

- **Dichiarazione di conformità:** nella dichiarazione di conformità CE/UE è necessario fare riferimento alle normative di eco-progettazione e alle comunicazioni di applicazione pertinenti.
- **Verifica e test:** i prodotti possono essere sottoposti a test al fine di verificare i valori dichiarati sul prodotto o nella documentazione.

5.6. Prodotti soggetti al regolamento sulla sicurezza delle macchine

- **Obbligo di avvertenza in lingua turca:** per i prodotti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento sulla sicurezza delle macchine, le avvertenze e le precauzioni riportate sulla macchina e nel manuale d'uso devono essere **in lingua turca**. Se non sono presenti avvertenze o se queste non sono in lingua turca, è possibile applicare la procedura di "Accettazione condizionata - Informazioni di avvertenza", a condizione che venga apportata la correzione.

- **Distinzione tra uso domestico e uso industriale:**

- I condizionatori e le lavatrici progettati per uso domestico e utilizzabili dal consumatore medio non devono essere conformi al Regolamento sulla sicurezza delle macchine. Questi prodotti sono valutati nell'ambito della LVD/EMC.

- I condizionatori industriali, le lavatrici, gli utensili elettrici professionali e le macchine da giardino (anche se utilizzati in ambito domestico) sono soggetti a controlli nell'ambito della sicurezza delle macchine.

- **Stampanti:** le stampanti a getto d'inchiostro senza meccanismo mobile (a funzionamento passivo) non sono considerate macchine, ma sono valutate solo nell'ambito delle direttive LVD ed EMC.

- **Macchine parzialmente completate:** le macchine prive di sistema di azionamento (motore) ma destinate all'installazione di un motore sono considerate "macchine parzialmente completate" e richiedono una dichiarazione di conformità, a meno che non siano fornite le istruzioni di montaggio e la valutazione dei rischi necessarie.

- **Numero di serie:** per i prodotti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento sulla sicurezza delle macchine non è obbligatorio apporre il numero di serie. Tuttavia, se il produttore ha dichiarato il numero di serie nel documento di produzione, esso deve essere riportato anche sul prodotto. Se il numero di serie non è riportato sul prodotto ma è presente nella dichiarazione, ciò viene considerato una "carezza secondaria".

5.7. Principi relativi alle pompe

Il luogo di utilizzo e le caratteristiche tecniche delle pompe determinano l'ambito di applicazione del controllo:

- **Prodotti soggetti alla direttiva:** le pompe prive di motore elettrico o unità di controllo, costituite solo da parti meccaniche, sono soggette alla direttiva sulla sicurezza delle macchine.

- **Solo quelli che rientrano nell'ambito di applicazione della LVD/EMC:** le pompe che non hanno parti mobili oltre al motore elettrico, utilizzate in abitazioni e luoghi simili (acquari, piscine da giardino, pompe di circolazione, ecc.) e che rientrano in determinati limiti di tensione non sono soggette al Regolamento sulla sicurezza delle macchine, ma sono controllate solo dal punto di vista della LVD/EMC.

5.8. Prodotti da installare successivamente

Nel caso di prodotti di grandi dimensioni/progettuali che non possono essere importati in un'unica spedizione o la cui valutazione di conformità (test/ispezione) può essere effettuata solo dopo l'installazione, è possibile importare i componenti smontati previa presentazione al Ministero o all'Istituto turco di normazione (TSE) dell'elenco dei componenti e della documentazione tecnica relativi al prodotto che si intende importare e previa ottenimento dell'approvazione.

5.9. Casi che richiedono un organismo notificato e emissioni sonore

- **Mancanza di certificato:** per i prodotti che richiedono un certificato di organismo autorizzato (emissione acustica, ecc.), se non è possibile presentare il certificato originale, i prodotti devono essere rivalutati da un organismo autorizzato nell'area doganale o, se si tratta di prodotti identici a quelli presenti sul territorio nazionale, devono essere valutati dall' , dall'organismo autorizzato , dall' , dall' , dall' e dall' , e deve essere rilasciato un certificato di conformità .

L'importazione è consentita a condizione che venga rilasciato il documento. In tal caso, è accettabile che i documenti siano stati rilasciati dopo la data del documento di trasporto.

- **Test di rumorosità:** in caso di impossibilità di presentare la certificazione per i prodotti soggetti al Regolamento sulle emissioni sonore e di mancanza dell'etichetta dei decibel, è possibile effettuare un test sotto la supervisione del TSE.

5.10. Descrizione del prodotto e relazione con il marchio

Se l'ente che rilascia la Dichiarazione di conformità AT/UE è diverso dall'ente titolare del marchio sul prodotto, devono essere presentati documenti che dimostrino il rapporto tra questi enti (contratto di produzione conto terzi, documento di autorizzazione, ecc.). Se sul prodotto sono presenti informazioni relative al marchio/modello ma non l'indirizzo o la ragione sociale del produttore/importatore, ma è comunque possibile garantire la tracciabilità, tale situazione è considerata una "carenza secondaria".

5.11 Certificati di prova

Per quanto riguarda il prodotto sottoposto a controllo effettivo e per il quale sono richiesti rapporti di prova, se tutti i test che devono essere effettuati ai sensi delle direttive pertinenti sono stati effettuati da un organismo accreditato o autorizzato, ai fini del processo di controllo possono essere utilizzati solo i certificati di prova presentati dall'organismo accreditato o autorizzato che ha effettuato i test in questione e redatti sotto forma di sintesi dei test effettuati.

5.12 Dichiarazione di equivalenza

Non sono accettate dichiarazioni di equivalenza relative a prodotti di marche/modelli diversi oggetto di controllo effettuate dal produttore. Tuttavia, i documenti o le relazioni presentati in merito alla conformità dei prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del "*Regolamento relativo alle apparecchiature elettriche progettate per determinati limiti di tensione (LVD)*" e del "*Regolamento sulla compatibilità elettromagnetica (EMC)* (parte che non richiede un organismo di certificazione)" (facendo riferimento alla relazione di prova redatta per il modello/i modelli di prodotto in questione e in cui si dichiara espressamente che i risultati del rapporto di prova citato sono validi anche per il modello/i modelli di prodotto ritenuti equivalenti al modello/ai modelli oggetto del rapporto di prova) sono accettati se redatti da un organismo di prova accreditato o da un organismo notificato. I prodotti che richiedono la certificazione di un organismo notificato sono esclusi dall'applicazione della dichiarazione di equivalenza.

5.13 Rumore ed emissioni

Per i prodotti che contengono motori a combustione interna, anche se non indicato nel codice GTIP, si applica il Regolamento relativo ai limiti di emissione di gas e particolato inquinanti e ai requisiti di omologazione dei motori a combustione interna installati su macchine mobili non stradali (2016/1628/UE) e il regolamento relativo alle emissioni sonore nell'ambiente prodotte dalle attrezzature utilizzate all'aperto (2000/14/CE).

6. ALLEGATI

Allegato 1 Dichiarazione di conformità UE Esempio

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

1. Modello del prodotto/tipo, lotto o numero di serie del prodotto
2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato.
3. La dicitura "La presente dichiarazione di conformità è redatta sotto la sola responsabilità del fabbricante".
4. Oggetto della dichiarazione (può includere, se necessario, un'immagine a colori sufficientemente chiara per consentire l'identificazione del prodotto)
5. La dicitura "L'oggetto della dichiarazione sopra descritto è conforme alla normativa pertinente" e il nome della normativa di riferimento
6. Riferimenti alle norme armonizzate pertinenti utilizzate o riferimenti ad altre disposizioni tecniche correlate alla dichiarazione di conformità.
7. Informazioni aggiuntive:

Firmato per conto e a nome di
(luogo e data di redazione)
(nome, funzione) (firma)

Allegato 2 Controllo fisico e prelievo di campioni Verbale

**CONTROLLI ALL'IMPORTAZIONE
VERIFICA FISICA E PRELIEVO DI CAMPIONI**

Data: .../.../....

Data/numero della domanda:

Nome/codice fiscale dell'importatore:

Luogo in cui si trovano i prodotti:

Elementi rilevati durante il controllo fisico (informazioni sul produttore/importatore, marca/modello, marcatura, presenza di avvertenze, tipo di prodotto, ecc.)

Esempio 1: Il prodotto presenta il marchio CE, il marchio, il modello e le informazioni sul produttore, che sono adeguati. Mancano le informazioni sull'importatore.

Esempio 2: Il prodotto presenta il marchio CE, ma il design non è conforme.

Se è stato prelevato un campione;

Numero totale di campioni prelevati:

Numero di campioni di controllo prelevati:

Confermo l'accuratezza delle informazioni sopra riportate. Dichiaro che i campioni prelevati/esaminati nell'ambito del presente verbale sono rappresentativi dell'intera gamma di prodotti oggetto della domanda sopra indicata e che i risultati sono vincolanti. Mi impegno a sostenere tutte le spese derivanti dalle operazioni di prova e accetto che le verifiche siano concluse in base ai risultati delle prove. Accetto che, dopo la comunicazione dei risultati delle verifiche, potremo presentare ricorso contro i risultati delle prove solo entro 15 giorni lavorativi e mi impegno a non rivendicare alcun diritto sui campioni in questione se non li avremo ritirati entro la scadenza del termine di ricorso.

Responsabile dell'azienda

Nome e

cognome:

Firma: Data:

Ispettore commerciale/Assistente ispettore

Nome e

cognome:

Firma: Data:

Allegato 3 Accettazione condizionata - Avviso Dichiarazione di impegno

MINISTERO DEL COMMERCIO

In conformità con la Notifica sul controllo delle importazioni di macchinari (Sicurezza e controllo dei prodotti: 202.../32), desideriamo importare i prodotti modello ... marca ... entro e non oltre 6 mesi, che non li cederemo a terzi in alcun modo entro il termine stabilito e che non li commercializzeremo sul mercato interno prima che siano stati resi conformi; in caso contrario, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), della Decisione sul regime delle norme tecniche, pagheremo il 60% del valore CIF del prodotto importato, calcolato in base al tasso di cambio di vendita della Banca Centrale della Repubblica di Turchia alla data di notifica da parte dell'ufficio delle imposte competente, che sarà registrato come entrata di bilancio, effettueremo il pagamento entro il termine stabilito, in conformità con le disposizioni della legge n. 6183 del 21/7/1953 relativa alle modalità di riscossione dei crediti pubblici. Qualora l'autorità competente accerti che la partita di prodotti importati, resa definitiva entro il termine stabilito, non è conforme alle disposizioni del suddetto regolamento, accettiamo e ci impegniamo ad adempiere agli obblighi e alle sanzioni previsti dalla legge n. 7223 del 5/3/2020.

Nome dell'importatore
Firma autorizzata
Data

Indirizzo:
Nome dell'ufficio delle imposte:
Codice fiscale:
Data e numero della dichiarazione
doganale: Valore CIF del prodotto
importato:
Fotografie del prodotto importato e del suo stato finale:

Allegato 4 - Dichiarazione di impegno per l'ulteriore elaborazione

AL MINISTERO DEL COMMERCIO

In conformità con la Comunicazione sul controllo delle importazioni di macchinari (Sicurezza e controllo dei prodotti: 202.../32), dichiariamo che i prodotti di marca ... modello ... in conformità con la normativa tecnica pertinente entro e non oltre 6 mesi, che non li cederemo a terzi in alcun modo entro il termine stabilito e che non li metteremo in vendita sul mercato interno prima che siano stati portati alla loro forma definitiva; in caso contrario, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), della Decisione sul regime delle norme tecniche, entrata in vigore con il Decreto presidenziale n. 6038 del 14/9/2022, il 60% del valore CIF del prodotto importato calcolato sulla base del tasso di cambio di vendita della Banca Centrale della Repubblica di Turchia in vigore alla data di notifica da parte dell'ufficio delle imposte competente, sarà versato al bilancio come entrata; effettueremo il pagamento entro il termine stabilito, in conformità con le disposizioni della legge n. 6183 del 21/7/1953 relativa alle modalità di riscossione dei crediti pubblici. Qualora l'autorità competente accerti che la partita di prodotti importati, resa definitiva entro il termine stabilito, non è conforme alle disposizioni del suddetto regolamento, accettiamo e ci impegniamo ad adempiere agli obblighi e alle sanzioni previsti dalla legge n. 7223 del 5/3/2020.

Nome dell'importatore
Firma autorizzata
Data

Indirizzo:
Nome dell'ufficio delle imposte:
Codice fiscale:
Data e numero della dichiarazione
doganale: Valore CIF del prodotto
importato:
Fotografie del prodotto importato e del suo stato finale: